

REGOLAMENTO PATRIZIALE DI PERSONICO

del 3 novembre 2015

in applicazione della “Legge organica patriziale” (LOP), del regolamento di applicazione (RALOP) del “Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati” e dei regolamenti speciali

I. Nome del Patriziato - suddivisioni interne e confini giurisdizionali - costituzione - sigillo

Art. 1 Il nome del Patriziato è PATRIZIATO DI PERSONICO

Definizione Il suo territorio si estende su tutta la giurisdizione territoriale del Comune di Personico, salvo i diritti dei terzi.

scopo
(Art. 1 LOP)

In grandi linee i confini toccano i seguenti punti:

a) verso Giornico:

riale Val da Ronc - (Pian d’Endi ad zot), proseguendo sulla cresta della montagna che divide la Val Cramosina dalla Val Nèdro, detta Fir (vedi verbale steso in occasione del controllo dei confini del 3 novembre 1929);

b) verso Iragna:

Sasso della Pireta - Punta Ricucca, seguendo la cresta fino alla cima sopra la cascina di “Froda”, tra l’Alpe Sella e la Val Camana, a quota 2487.6;

c) a monte:

dal punto 2487.6 seguendo la cresta raggiunge il Pizzo Cramosino passando per le cime di Bri, Rierna, Gagnone, Efra, del Basal e di Nèdro;

d) a valle:

seguendo l’orlo superiore delle rocce sotto Faidal tocca il vecchio ramo del riale Nèdro a vento dei prati di Provert (come descritto nel documento del 22 marzo 1911), raggiunge il fiume Ticino per poi seguirlo in mezzaria fino oltre la confluenza del fiume Brenno, al Sasso Pireta,

(come risulta dalla cartina topografica a pagina 18)

È fatto obbligo all’Ufficio patriziale di tenersi aggiornato sulla posizione delle croci e dei termini di confine che, almeno a ogni rinnovo, dev’essere verificata e comunicata ai nuovi membri.

Il Patriziato, tenuto conto delle proprie risorse, collabora con il Cantone ed i Comuni nella gestione e nella manutenzione del territorio e dei suoi beni; sono riservate le leggi speciali.

Art. 2 Il Patriziato di cui all’art. 1 non comprende altri enti ai sensi dell’art. 2 LOP.

Altri enti
(Art. 2 LOP)

Art. 3 Il Patriziato di PERSONICO, ente riconosciuto dal Consiglio di Stato con risoluzione

Costituzione N. 5989 del 13 novembre 1996, è costituito dai componenti le famiglie patrizie iscritte
(art. 3 LOP) nel registro dei fuochi e dai cittadini patrizi iscritti nel catalogo dei votanti.

Art. 4 Il sigillo patriziale ha un diametro di 30 mm e porta il nome del Patriziato e lo stemma
Sigillo del Comune

II. Beni patriziali

Capo I

Amministrazione

Art. 5 Riservate le disposizioni di cui all'art. 13 LOP, le alienazioni, gli affitti e le locazioni
Pubblico dei beni di proprietà del Patriziato devono essere fatte per pubblico concorso.
concorso

(art. 12 LOP) Quando il valore supera l'importo di fr. 20'000.--, il concorso dev'essere pubblicato,
oltre che all'albo patriziale, anche sul Foglio Ufficiale cantonale.

Capo II

Modi di godimento

Art. 6 Gli alberi che crescono sul territorio patriziale appartengono esclusivamente al Patriziato.
Godimento Sono tollerati, fino a estinzione, i diritti acquisiti in virtù delle disposizioni del diritto
(Art. 28 LOP) civile.

I boschi si dividono in due categorie: prima e seconda categoria.

La prima comprende tutte le faure sacre salvaguardate a difesa del villaggio, dei monti e delle strade; la seconda comprende tutti gli altri.

Nella zona compresa tra la Margarasca - Froda'd Marcra - Pian di Schiv - Tei - Cavalum e Baseria, fino in piano, sopra l'abitato di Personico, resta vietata la concessione di qualsiasi cava.

Art. 7 Il Patriziato può concedere a ogni patrizio maggiorenne per costruzione o riattazione di
Legna case, stalle o altri fabbricati, nella giurisdizione del comune, legname d'opera a prezzo di
d'opera favore.

(art. 30 LOP) (Il legname può essere ritirato approfittando di eventuali tagli in corso oppure assegnato
in piedi dall'autorità forestale, quando si verificano le condizioni dell'art. 30 LOP.

Per il legname ritirato da tagli in corso, il richiedente pagherà le spese di lavorazione all'imprenditore.

La quantità massima assegnata al patrizio non potrà superare i venti metri cubi ogni dieci anni.

Art. 8 L'assegnazione di legna d'opera in piedi potrà essere fatta, solo in casi straordinari, alle
Legna stesse condizioni di quella lavorata e entro gli stessi limiti, solo per la costruzione o la
d'opera riattazione di edifici in montagna, in zone di difficile accesso, sempre che il richiedente
in piedi dia serie garanzie per una corretta esecuzione del taglio.
(art.31 LOP)

- Art. 9** Qualsiasi taglio di legna verde dev'essere autorizzato dall'Ispettorato forestale di circondario, previa domanda debitamente motivata all'Ufficio patriziale, entro i mesi di aprile o settembre di ogni anno, indicando la quantità, la qualità, lo scopo, il luogo d'impiego.
Legna per i residenti patrizi per uso entro la giurisdizione Comunale Il legname dovrà essere usato conformemente alla richiesta e alla concessione. Sono proibite la vendita, la cessione o l'inutilizzazione.
 (art. 29 LOP) Il legname concesso dovrà essere tagliato e sgomberato nell'anno di concessione e, se da costruzione, messo in opera l'anno seguente.
- Chi, per eccezionali o impreviste circostanze, si trovasse nell'impossibilità di osservare queste disposizioni dovrà informare l'Ufficio patriziale, il quale potrà concedere una dilazione.
- Art. 10** Legna da ardere è soprattutto quella proveniente dallo spoglio dei tagli di boschi e quella morta. La stessa, di regola, viene messa a disposizione dei patrizi e dei domiciliati del comune in luogo stabilito e secondo le direttive dell'Ufficio patriziale.
Legna da ardere L'eventuale quantità da tagliare sarà stabilita dall'Ufficio patriziale, d'accordo con l'Ispettorato forestale.
- Art. 11** Chi trasporta o è in possesso di legname deve giustificarne la provenienza, se richiesto; in caso di mancata giustificazione, sarà punito con il sequestro del legname e con una multa.
Legna di dubbia provenienza
- Art. 12** Se, per valanghe, forti venti, scoscendimenti, alluvioni, tagli abusivi o altra causa, venissero atterrate delle piante, queste non saranno ritenute legna morta e la loro manomissione è proibita come per il legname in piedi.
Legna da infortunio e tagli abusivi L'Ufficio patriziale metterà tale legname a pubblico incanto, solo l'acquirente ne potrà disporre.
 Lo sfrondamento e qualsiasi lesione alle piante sono proibiti.
- Art. 13** Ogni fuoco patrizio ha il diritto di pascolare il proprio bestiame su qualunque pascolo, riservati i diritti d'alpeggio e osservando le seguenti norme:
Pascolazione a) sui monti di regola è vietato il pascolo durante la stagione d'alpeggio;
 (art. 28 LOP) b) sulle pezze comuni la pascolazione è libera tutto l'anno, così come nella zona tra la Margarasca e la pezza comune con Bodio, fino alla Capela do Sciscpat;
 c) eccezionalmente si possono tenere, al piano o sui monti (fuori dai nuclei abitati), capre lattifere, durante la stagione d'alpeggio, pagando la tassa di:
 fr. 2.-- ciascuna delle prime quattro e
 fr. 4.-- ogni capo in più;
 d) il vago pascolo è regolato dall'Ufficio patriziale tramite ordinanza.
- Art. 14** Ogni patrizio potrà raccogliere strame per proprio uso.
Strame È però vietato esportarne fuori paese e accaparrare zone di raccolta.
- Art. 15** La raccolta di fieno, dove non è possibile la pascolazione, è libera.
Fieno
- Art. 16** Le famiglie non patrizie, ma domiciliate nel comune possono far legna, pascolare, far strame e fieno pagando le seguenti tasse annue:
Tasse di godimento per non patrizi a) per far legna (solo da ardere, morta) da fr. 10.-- a fr. 50.--
 b) per pascolare, ogni bovino, escluso il periodo d'alpeggio da fr. 10.-- a fr. 50.--

| | | |
|---------------|--|--------------------------|
| (art. 28 LOP) | ogni capo di bestiame minuto (capre e pecore) (più se del caso, le tasse previste per i patrizi raddoppiate per i mesi di luglio e agosto) | da fr. 3.-- a fr. 10.-- |
| | c) per far strame | da fr. 10.-- a fr. 20.-- |
| | d) per far fieno | da fr. 10.-- a fr. 20.-- |

Qualsiasi godimento dev'essere autorizzato annualmente; è d'obbligo la domanda scritta dell'interessato all'Ufficio patriziale; le tasse vanno pagate in anticipo.

È vietato il pascolo di qualunque bestiame appartenente a persone non patrizie e non domiciliate nel comune, riservati i diritti dei terzi.

| | | |
|----------------------------|---|--|
| Art. 17 | Le contravvenzioni verranno punite come all'art. 90 del presente regolamento, secondo il giudizio dell'Ufficio patriziale, riservato il risarcimento dei danni e la denuncia all'autorità giudiziaria, in particolare per circostanze aggravanti quali: | |
| Penalità (art. 118 LOP) | | |
| | a) se la contravvenzione è avvenuta di notte o in giorni festivi; | |
| | b) se il contravventore fosse recidivo; | |
| | c) se il contravventore avesse dato falso nome. | |

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Art. 18 | Le violazioni delle disposizioni di legge e di regolamento in materia forestale saranno denunciate all'autorità forestale, conformemente alla "Legge forestale cantonale", per l'applicazione delle norme previste, riservato il risarcimento dei danni e l'avvio della procedura penale. | |
| Violazioni in materia forestale | | |

| | | |
|-----------------------|--|--|
| Art. 19 | È vietato qualsiasi taglio di piante su tutto il territorio del Patriziato senza il regolare permesso dell'autorità forestale. | |
| Taglio piante divieto | | |

| | | |
|--------------------------|--|--|
| Art. 20 | È vietato deporre qualsiasi tipo di rifiuti, materiali ingombranti, ecc. sul territorio del Patriziato, salvo disposizioni comunali in merito. L'Ufficio patriziale può esigerne lo sgombero. | |
| Deposito rifiuti divieto | | |

| | | |
|---------------------|---|--|
| Art. 21 | È vietato erigere costruzioni sul terreno patriziale, senza le relative autorizzazioni. | |
| Costruzioni divieto | | |

| | | |
|-------------------------|---|--|
| Art. 22 | È proibita l'estrazione di sabbia, ghiaia, terra e pietra senza l'autorizzazione dell'Ufficio patriziale e, quando si tratta di zona boschiva, dell'Ispettorato forestale di circondario. L'apertura o l'esercizio di una cava in territorio patriziale sarà consentita avuto riguardo della sicurezza di uomini e cose, della pascolazione e della conservazione del paesaggio, riservata l'autorizzazione dell'assemblea e l'ottenimento della licenza di costruzione cantonale. Verrà delimitato il comprensorio concesso per lo sfruttamento e saranno previsti gli appezzamenti sui quali è consentito il deposito di materiale. (Vedi art. 6 del presente regolamento patriziale) | |
| Estrazione di materiale | | |

III. Appartenenza al Patriziato

| | | |
|-------------------|--|--|
| Art. 23 | Si richiamano le norme di cui al Titolo IV, Capo I, II, III LOP, concernenti l'acquisto, la perdita e il riacquisto dello stato di patrizio, nonché l'esercizio dei diritti patriziali, come pure gli art. 40 e seguenti LOP e il relativo RA. | |
| Stato di patrizio | | |

Registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi

Art. 24 Si richiamano le norme concernenti il registro dei patrizi, dei votanti e dei fuochi, disciplinate dagli art. 51 e seguenti LOP e il relativo RA.
Registro

IV. Organizzazione del Patriziato

Capo I

Generalità

Art. 25 Gli organi del Patriziato sono:
Organi a) l'Assemblea patriziale,
(Art. 64 LOP) b) l'Ufficio patriziale.

Capo II

L'assemblea patriziale

Art. 26 L'assemblea è la riunione degli aventi diritto di voto in materia patriziale.
(Art. 67 LOP)

Art. 27 1) L'assemblea elegge per scrutinio popolare:
Attribuzioni i membri dell'Ufficio patriziale, il presidente e il supplente.
(Art. 68 LOP)

2) L'assemblea delibera in seduta pubblica secondo le competenze conferite dall'art. 68 da lett. b) a lett. n) LOP.

- a) Elegge il Consiglio patriziale, l'Ufficio patriziale, il suo presidente e i supplenti;
- b) Adotta i regolamenti, li abroga, li modifica o ne sospende la applicazione;
- c) Esercita la sorveglianza sulla amministrazione patriziale;
- d) Approva ogni anno il conto preventivo e il sonto consuntivo del patriziato e delle sue aziende;
- e) Autorizza le spese di investimento, approva la costituzione di fideiussioni, l'accensione di ipoteche, la costituzione di pegno su beni mobili;
- f) Autorizza l'affitto, la locazione, la permuta, l'alienazione, la commutazione dell'uso e del godimento dei beni;
- g) Decide l'esecuzione delle opere sulla base di progetti e di preventivi definitivi e accorda i crediti necessari;
- h) Autorizza l'Ufficio patriziale a intraprendere o a stare in lite, a transigere e a compromettere, riservate le procedure amministrative;
- i) Fissa per regolamento gli onorari dei membri dell'Ufficio, il rimborso delle spese per le missioni o funzioni straordinarie, gli stipendi del segretario e degli altri dipendenti o incaricati del Patriziato;
- l) concede lo stato di patrizio e prende atto della rinuncia al patriziato;
- m) nomina per il quadriennio la commissione della gestione e le eventuali commissioni speciali;
- n) esercita tutte le competenze non conferite dalla legge ad altro organo del patriziato.

Art. 28 Le assemblee ordinarie sono due ogni anno.

**Assemblee
ordinarie**
**Date e
oggetti**
(Art. 69 e 71
LOP)

La prima si riunisce entro il 30 aprile e:
a) Nomina il Presidente che sta in carica un anno;
b) esamina il rapporto della Commissione della gestione;
c) Delibera sul consuntivo e sulla gestione patriziale.

La seconda si riunisce entro il 31 dicembre e:
a) Nomina la Commissione della Gestione per il quadriennio;
b) Esamina il rapporto della Commissione della gestione sul preventivo e delibera sullo stesso.

Art. 29

**Assemblee
straordinarie**
(Art. 70 LOP)

Le assemblee straordinarie sono convocate dall'Ufficio patriziale:

- a) ogni qualvolta lo ritiene opportuno;
- b) su domanda popolare;
- c) quando l'autorità cantonale lo impone.

Art. 30

**Assemblea
su domanda
Popolare**

La domanda per la convocazione di un'assemblea straordinaria dev'essere presentata per scritto all'Ufficio patriziale e dev'essere firmata da almeno 1/6 degli aventi diritto di voto in materia patriziale.

Essa dev'essere motivata e devono essere indicati esplicitamente gli oggetti su cui deliberare.

L'Ufficio patriziale esamina immediatamente se la domanda è regolare e ricevibile e pubblica all'albo la sua decisione.

Riconosciuta la regolarità e la ricevibilità, l'Ufficio patriziale convoca l'assemblea entro 30 giorni dalla pubblicazione.

Art. 31

**Convoca-
zione**
(art. 51 e
72a LOP)

L'Ufficio patriziale convoca l'assemblea mediante avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP, almeno dieci giorni prima, indicando il giorno, l'ora, il luogo e gli oggetti da trattare.

Presidente dell'assemblea; ufficio presidenziale

- 1) Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria viene nominato un Presidente che sta in carica un anno.
- 2) L'Ufficio presidenziale è completato ad ogni assemblea con la designazione di due scrutatori.
- 3) I membri dell'Ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.

Art. 32

Luogo
(art. 73 LOP)

Le assemblee hanno luogo nella sala del Consiglio comunale.

L'assemblea può validamente deliberare qualunque sia il numero dei presenti.

I membri e il supplente dell'Ufficio patriziale non sono computati tra i presenti.

Le assemblee possono deliberare solo sugli oggetti all'ordine del giorno.

Art. 32a

(Art. 72a
LOP)

Presidente dell'assemblea e ufficio presidenziale

- 1) Ogni anno all'inizio della prima assemblea ordinaria viene nominato un Presidente che sta in carica un anno;
- 2) L'Ufficio presidenziale è completato ad ogni assemblea con la designazione di due Scrutatori;
- 3) I membri dell'Ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono far parte dell'ufficio presidenziale.

Art. 33 Se le deliberazioni non sono esaurite l'assemblea, prima di sciogliersi, stabilisce la data dell'ulteriore seduta, da tenersi entro un termine di quindici giorni, rendendola nota con avviso all'albo e contemporaneamente al domicilio dei patrizi aventi diritto di voto domiciliati nel comune del Patriziato e, per i domiciliati fuori comune, al recapito prescritto dall'art. 51 LOP.

Art. 34 All'inizio di ogni assemblea il Presidente dichiara aperta l'assemblea e fa accertare il numero dei presenti con l'iscrizione a verbale del loro nome e cognome.

Funzionam. Dell'assemblea
(art. 77 LOP)

Il presidente:

- a) dirige l'assemblea, mantiene l'ordine e veglia alla legalità delle deliberazioni;
- b) ammonisce chi crea disordini, contravviene alle leggi o ai regolamenti, in caso di recidiva lo fa allontanare dalla sala;
- c) persistendo i disordini, può sospendere o sciogliere l'assemblea, in questo caso egli è tenuto a far rapporto al Consiglio di Stato per i provvedimenti adeguati;
- d) mette in discussione, separatamente, gli oggetti all'ordine del giorno.
- e) Il presidente, i membri ed i supplenti dell'ufficio patriziale in carica o che lo furono nell'anno di cui si discute la gestione non possono partecipare alle votazioni per la nomina della commissione della gestione e per l'approvazione del consuntivo.

Art. 35 Agli scrutatori compete il compito di accertare il risultato delle singole deliberazioni.

Scrutatori

Art. 36 Il segretario del Patriziato o, in sua assenza, una persona designata dal presidente dell'Ufficio patriziale redige il verbale che deve contenere:

Verbale
(Art. 76 e 77 LOP)

- a) la data e l'ordine del giorno;
- b) l'elenco dei presenti con nome, cognome e numero progressivo;
- c) la trascrizione integrale delle risoluzioni, unitamente ai risultati delle votazioni tenuto conto del numero dei votanti al momento della votazione, dei favorevoli, dei contrari e degli astenuti;
- d) il riassunto delle discussioni con le eventuali dichiarazioni di voto.

Il verbale viene letto, approvato seduta stante e firmato dal presidente dell'assemblea, dal segretario e dagli scrutatori.

Art. 37 L'assemblea vota per alzata di mano; va eseguita la controprova.

Sistema di voto
(Art. 77 LOP)

Se è deciso, a maggioranza dei votanti prima di ogni votazione, essa vota per appello nominale o per voto segreto.

Art. 38 Il presidente mette in discussione, separatamente, gli oggetti all'ordine del giorno. Esaurita la discussione, si passa ai voti con le seguenti procedure:

Discussione e votazione
(Art. 77 LOP)

- a) Votazioni preliminari.
Vanno messe in votazione dapprima le proposte di sospensione e di non entrata in materia.
- b) Votazione eventuali.
Quando vi sono più proposte sull'oggetto si procede per votazioni eventuali. L'ordine delle votazioni è fissato dal presidente. Le votazioni eventuali devono avvenire mettendo in votazione globalmente tutte le

proposte e eliminando, con susseguenti votazioni, quella che ha raggiunto il minor numero di voti affermativi. La proposta che ha avuto il maggior numero di consensi va messa in votazione finale.

c) Votazione finale.

Ogni proposta, esperite se del caso le votazioni eventuali, va messa in votazione finale, contando i voti affermativi, quelli contrari e gli astenuti.

Art. 39 Si richiamano le norme dell'articolo 74 cpv. 1, 2 e 3 della LOP.
Validità delle risoluzioni

Art. 40 L'assemblea può revocare una risoluzione, riservati i diritti dei terzi.
Revoca delle risoluzioni La revoca può essere proposta dall'Ufficio patriziale o dai cittadini patrizi convocati in assemblea straordinaria secondo le norme di cui all'art. 70 LOP e l'art. 29 del presente regolamento.
(Art. 74 LOP) Per la decisione di revoca occorre la maggioranza dei 2/3 dei votanti e, in ogni caso, il voto affermativo di almeno la metà dei patrizi presenti al momento della votazione.

Art. 41 Il presidente del Patriziato pubblica, entro cinque giorni, all'albo le risoluzioni dell'assemblea con l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso.
Pubblicazione delle risoluzioni
(Art. 76 LOP)

Art. 42 1) Un patrizio non può prendere parte alle discussioni e al voto su oggetti che riguardano il suo personale interesse o quello di suoi parenti nei seguenti gradi: coniuge, partner registrati, conviventi di fatto, genitori, figli, fratelli, zii, nipoti consanguinei, cognati, suoceri, generi e nuore.
Casi di collisione
(Art. 75 LOP) 2) L'interesse di un ente diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
3) La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.

Art. 43 I messaggi dell'Ufficio patriziale e i rapporti delle commissioni devono essere presentati, in forma scritta, e consultabili "in cancelleria" almeno sette giorni prima dell'assemblea chiamata a discuterli, ritenuto che gli stessi messaggi dovranno essere trasmessi alla commissione che deve presentare il rapporto almeno 20 giorni prima dell'assemblea.
Messaggi e Rapporti
(Art. 77 LOP)

Art. 44 Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può interpellare l'Ufficio patriziale per essere informato su oggetti di pertinenza dell'assemblea.
Mozione
(Art. 77 LOP) Se l'interpellanza perviene, in forma scritta, almeno sette giorni prima dell'assemblea, l'Ufficio patriziale è tenuto a rispondere nel corso della stessa.
L'interpellanza si ritiene evasa con la risposta dell'Ufficio patriziale; l'interpellante può dichiararsi soddisfatto o insoddisfatto.

Art. 45 Ogni patrizio, esaurito l'ordine del giorno, può presentare per scritto, sotto forma di mozione, proposte su oggetti nuovi di competenza dell'assemblea che sono demandate all'Ufficio patriziale.
Mozione
(Art. 77 LOP) Questi è tenuto a esaminarle e a formulare, alla prossima assemblea ordinaria, preavviso scritto.
Se l'Ufficio patriziale dà preavviso favorevole, l'assemblea decide definitivamente.

Se l'Ufficio patriziale dà preavviso sfavorevole, l'assemblea delibera se accetta la proposta in via preliminare; in caso di accettazione designa una commissione per l'esame della proposta, fissando un termine per la presentazione di un preavviso scritto.

Se la mozione è demandata a una commissione speciale il mozionante ne farà parte. In ogni caso ha il diritto di essere sentito.

- Art. 46** Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.
Art. 46 Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'assemblea.
- Art. 46** Oltre ai patrizi iscritti in catalogo possono assistere ai lavori assembleari anche altre persone che devono tenersi in luogo separato senza manifestare approvazione o disapprovazione, né turbare in qualsiasi modo le discussioni.
Art. 46 Riprese televisive o radiofoniche dell'assemblea devono ottenere il preventivo consenso del presidente dell'assemblea.

Art. 46
Art. 46
Art. 46

Capo III

L' Ufficio patriziale

- Art. 47** L'Ufficio patriziale si compone di cinque membri e un supplente.
Art. 47
Art. 47

Art. 47
Art. 47
Art. 47

- Art. 48** L'Ufficio patriziale:
Art. 48
Art. 48
- a) è l'organo esecutivo del Patriziato;
 - b) dirige l'amministrazione, prende ogni provvedimento a tutela dell'interesse della corporazione, comprese le procedure amministrative;
 - c) formula le sue proposte o fa rapporto su ogni oggetto di competenza dell'assemblea patriziale;
 - d) esegue o fa eseguire le risoluzioni dell'assemblea patriziale;
 - e) dà ragguagli sull'amministrazione all'assemblea patriziale con un rapporto scritto annuale;
 - f) decide sulla regolarità e proponibilità della domanda di cui all'art. 70 lett. b) LOP;
 - g) esercita le competenze a lui particolarmente conferite dal presente regolamento o da altre leggi.

Art. 48
Art. 48
Art. 48

- Art. 49** L'Ufficio patriziale, in particolare:
Art. 49
Art. 49
- a) organizza il buon governo dei beni patriziali e ne garantisce l'uso pubblico;
 - b) provvede all'incasso delle imposte patriziali e dei crediti, soddisfa gli impegni nei limiti del preventivo, come pure all'impiego dei capitali e vigila sulla conversione dei prestiti;
 - c) allestisce ogni anno il conto preventivo e il conto consuntivo;
 - d) applica i regolamenti patriziali e punisce con multa i contravventori alle leggi e ai regolamenti stessi;
 - e) nomina i dipendenti e assegna gli incarichi;
 - f) approva i piani di assestamento dei boschi e i piani di sistemazione alpestre;
 - g) procede alle aggiudicazioni in seguito a concorso, a licitazione o a trattativa privata giusta le norme della LOP e del presente regolamento;
 - h) allestisce e aggiorna il registro dei patrizi;
 - i) procede ogni quattro anni al controllo dei confini dei fondi di proprietà del Patriziato, di propria iniziativa o quando fosse richiesto dai confinanti o dall'autorità di vigilanza;

Art. 49
Art. 49
Art. 49

- l) conserva e aggiorna l'archivio patriziale;
- m) fissa le sportule di cancelleria.

Art. 50 Nella prima seduta successiva alla sua elezione l'Ufficio patriziale nomina fra i suoi membri un vicepresidente.

Vice presidente e commissioni
(Art. 90 e 91 LOP)

Esso può pure designare, nel suo seno o fuori, delle commissioni speciali.

Di ogni commissione deve far parte un membro dell'Ufficio patriziale, di regola, in qualità di presidente.

Le commissioni esercitano la loro vigilanza sui rami dell'amministrazione loro affidati o propongono le misure da attuare. Esse hanno in ogni caso funzioni consultive.

Art. 51 L'Ufficio patriziale si riunisce nella sede del Patriziato.

Luogo
(Art. 94 LOP)

Art. 52 L'Ufficio patriziale fissa le sedute ordinarie in determinati giorni della settimana (o del mese).

Convocazione delle sedute

Direzione

(Art. 94 LOP)

L'Ufficio patriziale è inoltre convocato dal presidente:

- a) ogni qualvolta lo reputa necessario;
- b) su istanza di almeno un terzo dei membri dell'Ufficio patriziale.

In quest'ultimo caso il presidente vi dà seguito entro cinque giorni, sotto comminatoria delle sanzioni disciplinari di cui all'art. 133 LOP.

Se il termine trascorre infruttuoso la convocazione può essere fatta dal vicepresidente o da un altro membro dell'Ufficio patriziale.

Per le sedute straordinarie i membri dell'Ufficio patriziale devono essere convocati almeno 24 ore prima.

Le sedute dell'Ufficio patriziale sono dirette dal presidente o da chi ne fa le veci.

Egli veglia al mantenimento del buon ordine e alla regolarità delle deliberazioni .

Nelle discussioni prende per primo la parola il presidente, il relatore se è stato designato e in seguito gli altri membri dell'Ufficio patriziale.

Art. 53 Le votazioni avvengono in forma aperta. Se esperite per appello nominale i membri dell'

Votazioni

(Art. 94 LOP)

Ufficio patriziale votano in ordine inverso rispetto all'anzianità di carica subordinatamente per età e il presidente per ultimo.

Le nomine di competenza devono svolgersi a voto segreto se un membro dell'Ufficio patriziale lo richiede.

Art. 54 Il supplente viene convocato per l'inizio della seduta o nel suo corso a norma dell'articolo

convocazione

supplente

(art. 99 LOP)

99 LOP, nel caso in cui non sia presente la maggioranza assoluta dei membri dell'Ufficio patriziale.

Art. 55 L'Ufficio patriziale può validamente deliberare se interviene alla seduta almeno la maggioranza assoluta dei suoi membri e se gli stessi sono stati avvisati almeno 24 ore prima della riunione. Se per due volte consecutive tale maggioranza fa difetto, l'Ufficio può deliberare la terza volta, qualunque sia il numero dei presenti.

Validità della seduta
(Art. 96 LOP)

- Art. 56** 1. La partecipazione alle sedute è obbligatoria.
Frequenza
 (Art. 97 LOP) 2. Se il membro si sottrae, senza legittimo motivo, in modo deliberato e continuo ai doveri della propria carica, l'ufficio segnala il caso all'autorità di vigilanza.
- Art. 57** Le risoluzioni sono prese a maggioranza dei presenti; i membri dell'Ufficio patriziale non possono astenersi dal voto.
Validità delle risoluzioni
 Se vi sono più proposte si procede con votazioni eventuali.
 In caso di parità di voti viene esperita una seconda votazione in una seduta successiva.
 Se il risultato è ancora di parità è determinante il voto del presidente o di chi ne fa le veci.
 Se la votazione è segreta, decide la sorte.
- Art. 58** Le risoluzioni possono essere revocate con il voto della maggioranza dei membri, riservati i diritti dei terzi.
Revoca
 (Art. 98 LOP)
- Art. 59** 1. Un membro dell'Ufficio patriziale non può essere presente alle discussioni e alle votazioni su oggetti che riguardano il suo interesse personale e quello dei suoi parenti secondo l'art. 75 LOP.
Collisione
 (Art. 99 LOP) 2. L'interesse di un ente di diritto pubblico e di un gremio o ente di diritto privato con scopi ideali e privi di fini economici non determina la collisione di interessi nei suoi membri.
 3. La collisione esiste invece per gli amministratori e i dipendenti con funzioni dirigenziali di persone giuridiche aventi scopo di lucro.
- Art. 60** Un membro dell'Ufficio patriziale non può assumere, né direttamente né indirettamente, lavori, forniture o mandati a favore del Patriziato.
Divieto di prestazione
 (Art. 100 LOP)
- Art. 61** a) Per carica
Incompatibilità
 (Art. 83 e 84 LOP) La carica di presidente dell'Ufficio patriziale è incompatibile con quella di segretario.
 b) Per parentela
 Non possono far parte contemporaneamente dello stesso ufficio come presidente, membro o supplente: coniugi, partner registrati, conviventi di fatto, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore.
- Art. 62** Il verbale è tenuto su registro, redatto seduta stante, letto, approvato e firmato dal presidente e dal segretario.
Verbale
Contenuto
Approvazione
 (Art. 94 LOP) Deve contenere la data della seduta, il nome dei presenti, le risoluzioni adottate, i voti espressi e il riassunto della discussione.
 Ogni membro dell'Ufficio può far iscrivere, seduta stante, come ha votato.
- Norme varie
- Art. 63** I membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti devono osservare la

- Obbligo di discrezione** (Art. 94 LOP) necessaria discrezione sulle deliberazioni, nonché l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti di carattere personale espressi durante le sedute dell'Ufficio patriziale e delle sue commissioni.
- Art. 64**
Ispezione e rilascio di estratti (Art. 94 LOP)
a) I membri dell'Ufficio patriziale hanno diritto di prendere visione, in ufficio o in archivio, di tutti gli atti riguardanti l'amministrazione patriziale.
b) Lo stesso diritto spetta alle commissioni dell'assemblea per oggetti di loro pertinenza, durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto.
Vedi Legge sull'informazione e la trasparenza dello Stato (LIT).
- Art. 65**
Tassa di cancelleria Per il rilascio di atti, documenti, estratti, duplicati e certificati l'Ufficio patriziale incassa le tasse di cancelleria fissate mediante ordinanza.
- Art. 66**
Lavori forniture (Art. 12, 15 e 95 LOP) Per le commesse pubbliche è applicabile la Legge sulle commesse pubbliche (LCPubb) del 20.02.2001 e il relativo regolamento di applicazione.

Capo IV

I dipendenti del Patriziato

- Art. 67**
Nomina (Art. 101 LOP) L'Ufficio patriziale nomina ogni quadriennio i seguenti dipendenti:
a) il/la segretario/a
nonché, a dipendenza delle esigenze:
b) il guardiaboschi;
c) l'operaio patriziale.
- Concorso** (Art. 101 LOP) La nomina è fatta per concorso pubblico. Il periodo di nomina scade sei mesi dopo l'elezione dell'Ufficio patriziale.
Salvo proroga da accordare dal Dipartimento delle Istituzioni, la riconferma è tacita se l'Ufficio patriziale non comunica al dipendente, entro quattro mesi dalle elezioni, presentandone i motivi, la mancata conferma.
- Art. 68**
Periodo di prova Per tutti i dipendenti di nuova nomina il primo anno è considerato periodo di prova. Nei casi dubbi l'Ufficio patriziale ha la facoltà di prolungare il periodo di prova fino a un massimo di due anni.
Il rapporto può essere disdetto per la fine di ogni mese con 30 giorni di preavviso.
- Art. 69**
Scioglimento del rapporto d'impiego Trascorso il periodo di prova ogni dipendente può recedere dal contratto con un preavviso di tre mesi.
- Art. 70**
Requisiti (Art. 103 LOP) La nomina dei dipendenti del Patriziato è vincolata ai seguenti requisiti:
a) nazionalità svizzera;
b) formazione e esperienza necessaria.

Art. 71 I dipendenti devono adempiere con zelo e assiduità ai doveri inerenti la carica.
Doveri di servizio Nel disimpegno delle loro funzioni devono comportarsi in modo corretto e dignitoso e sono tenuti al rispetto verso i superiori e all'ossequio delle norme di urbanità nei rapporti con il pubblico.

Art. 72 I dipendenti sono tenuti al segreto d'ufficio.
Segreto d'ufficio Questo obbligo sussiste anche dopo la cessazione del rapporto d'impiego.

Art. 73 Il/la segretario/a
Compiti in generale Il/la segretario/a è responsabile della cancelleria patriziale, dirige l'amministrazione, sorveglia, coordina e esegue i lavori amministrativi a lui affidati dalle leggi, dai regolamenti o richiesti dall'Ufficio patriziale.

Compiti in particolare In particolare il/la segretario/a:
a) firma, con il presidente dell'Ufficio patriziale o chi ne fa le veci, gli atti del Patriziato e, da solo, gli estratti e le copie il cui rilascio è stato autorizzato dall'Ufficio patriziale;
b) redige il verbale delle assemblee e delle sedute dell'Ufficio patriziale;
c) è responsabile dell'archivio e della conservazione di tutti i documenti del Patriziato.

Art. 74 Il guardiaboschi
Compiti Il guardiaboschi ha il compito di vigilare sul buon governo dei boschi, secondo le norme di legge, del presente regolamento, le direttive dell'autorità forestale cantonale e le istruzioni dell'Ufficio patriziale.

Art. 75 L'operaio patriziale
Compiti a) L'operaio patriziale è alle dirette dipendenze dell'Ufficio patriziale. In modo particolare esegue lavori e manutenzioni necessari per il mantenimento e la salvaguardia dei beni patriziali.
b) L'Ufficio patriziale può decidere di far eseguire all'operaio patriziale lavori per terzi.

Art. 76 La violazione dei doveri d'ufficio è punita dall'Ufficio patriziale con i seguenti provvedimenti disciplinari:
Provvedimenti disciplinari a) l'ammonizione;
b) la multa fino a fr. 500.--;
(Art. 102 LOP) c) la sospensione dalle funzioni fino a tre mesi;
d) il licenziamento.

L'applicazione di ogni provvedimento disciplinare dev'essere preceduta da un'inchiesta nella quale all'interessato è data la possibilità di giustificarsi e di farsi assistere.

Ogni provvedimento disciplinare dev'essere motivato e notificato per scritto.

I provvedimenti disciplinari sono appellabili, da parte dell'interessato, al Consiglio di Stato.

Contro le decisioni del Consiglio di Stato è ammesso il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo.

Onorari, stipendi, diarie e indennità

Art. 77 I membri dell'Ufficio patriziale ricevono annualmente i seguenti onorari:
Emolumenti - presidente fr. 2'000.--,
- vicepresidente fr. 800.--,

- membro fr. 400.--,
più fr. 30.-- per seduta ufficiale.

Art. 78 Gli impiegati del Patriziato ricevono annualmente il seguente stipendio:
Stipendi dei dipendenti
- segretario/a classe da 17 a 21 stipendio organico dei dipendenti dello Stato,
- guardiaboschi per mezza giornata fr. 50.--,
per una giornata fr. 100.--.
- operaio classe da 17 a 20 stipendio organico dei dipendenti dello Stato. ?
Gli stipendi degli impiegati possono essere aggiornati annualmente in base al rincaro.
I dipendenti sono soggetti al pagamento degli oneri sociali, compresa la previdenza sociale.
I membri della Commissione della gestione ricevono, per ogni seduta, le seguenti indennità:
- il presidente fr. 30.--;
- i membri fr. 20.--.

Art. 79 Per missioni e funzioni straordinarie autorizzate, i membri dell'Ufficio patriziale, delle commissioni e i dipendenti ricevono le seguenti indennità:
Diarie e indennità per missioni
a) per mezza giornata fr. 80.--;
b) per una giornata fr. 160.--;
c) per le missioni fr. 20.— all'ora e saranno rimborsate le spese sopportate e giustificate.

Art. 79a
a) I dipendenti sono affiliati ad un istituto di previdenza sociale, a condizione che lo stipendio base sia assoggettabile.
b) In caso di malattia o infortunio non professionale, anche discontinui, comprovati da certificato medico, il dipendente ha diritto allo stipendio intero per un periodo di 720 giorni.
c) In ogni caso lo stipendio netto versato durante le assenze per malattia o infortunio non può essere superiore all'ultimo stipendio netto mensile lavorato.

Capo V

Conti - Esame della gestione - Commissione della gestione

Art. 80 Per quanto concerne la gestione finanziaria del Patriziato, fanno stato i disposti degli
Conti art. 104 e seguenti LOP e le norme del "Regolamento concernente la gestione finanziaria e la tenuta della contabilità dei patriziati".

Art. 81 I pagamenti e le riscossioni devono essere fatti per conto corrente postale o bancario.

Diritto di firma

Pagamenti Riscossioni Le somme incassate in contanti devono essere riversate in conto corrente.

(Art. 111 LOP) Il segretario ha diritto di firma collettiva con il presidente e/o con il vicepresidente per le operazioni relative ai conti correnti.

Art. 82 La contabilità del Patriziato è tenuta con il sistema della partita doppia.

Contabilità
(Art. 113 LOP)

Art. 83 La Commissione della gestione viene nominata, per il quadriennio, in occasione della seconda assemblea ordinaria.

Commissione gestione

(Art. 68 e 77 LOP) La Commissione della gestione si compone di cinque membri.
La carica di membro della Commissione della gestione è obbligatoria.

Art. 84 La commissione esamina e si pronuncia:

- Attribuzioni** a) sul preventivo;
(Art. 114 LOP) b) sulle proposte per oggetti che richiedono una decisione dell'assemblea patriziale in virtù dell'art. 68 LOP quando l'esame non rientri nella competenza esclusiva di un'altra commissione;
c) sul consuntivo.

Art. 85 Non possono far parte della commissione:

- Incompatibilità** a) i membri dell'Ufficio patriziale e il supplente;
(Art. 115 LOP) b) i congiunti nei gradi seguenti: coniuge, genitori e figli, fratelli, suoceri con generi e nuore, zii e nipoti consanguinei;
c) coloro che si trovano nei detti gradi di parentela con i membri dell'Ufficio patriziale, il supplente e il/la segretario/a.

Art. 86 Chi ha rivestito la carica di membro dell'Ufficio patriziale o di supplente può far parte della Commissione della gestione.

Collisione Egli non può tuttavia partecipare alla discussione e al voto sulla gestione che lo concerne.
(Art. 116 LOP)

Art. 87 La Commissione della gestione allestisce il rapporto scritto con le relative proposte e ne trasmette copia all'Ufficio patriziale almeno sette giorni prima dell'assemblea.
Rapporto Eventuali rapporti di minoranza devono essere presentati entro lo stesso termine.
(Art. 117 LOP)

Ogni commissario ha il diritto di aderire al rapporto con riserva, da sciogliersi durante l'esame dell'oggetto.

Qualora la commissione non fosse in grado di presentare un rapporto di merito sui conti, riferisce i motivi all'assemblea.

L'assemblea stabilisce un nuovo termine non superiore a un mese. Di ciò l'Ufficio patriziale dà sollecita comunicazione al Dipartimento delle Istituzioni.

Altre funzioni

Art. 88 Nella sua prima seduta la commissione nomina tra i suoi membri un presidente
Presidente (eventualmente un vicepresidente).

Convocazione La commissione è convocata dal presidente con avviso scritto ai membri almeno cinque giorni prima della seduta.

Numero legale Le sedute sono valide se è presente la maggioranza assoluta dei membri.

Ispezione degli atti Durante il periodo che intercorre tra l'invio del messaggio e la consegna del rapporto scritto la commissione, o una sua delegazione, ha il diritto di prendere visione in ufficio o in archivio di tutti gli atti riguardanti gli oggetti di sua pertinenza.

Verbale La commissione deve tenere seduta stante il verbale che deve contenere almeno le deliberazioni.

Votazione Il voto sul rapporto avviene a maggioranza assoluta dei membri presenti alla seduta.

In caso di parità decide il voto del presidente o di chi ne fa le veci.

Discrezione I membri della commissione devono osservare la necessaria discrezione sulle deliberazioni e l'assoluto riserbo sulle discussioni e sugli apprezzamenti espressi dalla commissione.

Art. 89 Per l'esame di determinati problemi, l'assemblea può nominare delle commissioni speciali composte da tre a sette membri (più eventuali supplenti).
Commissioni speciali

Capo VI

Contravvenzioni

Art. 90 L'Ufficio patriziale punisce con la multa le contravvenzioni ai regolamenti patriziali, alle ordinanze o alle leggi dello Stato la cui applicazione gli è affidata.
Ammontare della multa L'ammontare della multa, in quanto non sia già stabilito da leggi federali o cantonali è stabilita a un massimo di fr. 10'000.--, avuto riguardo alla maggiore o minore gravità dell'infrazione e dell'eventuale recidività.
(Art. 118 LOP)

Art. 91 I membri dell'Ufficio patriziale e i dipendenti di cui all'articolo 67 del presente regolamento che vengono a conoscenza di una trasgressione ne fanno rapporto all'Ufficio patriziale.
(Art. 119 LOP)
Le segnalazioni possono essere fatte anche da terzi.

Art. 92 Per la procedura, i ricorsi, la prescrizione, il pagamento e la commutazione della multa in arresto, fanno stato le norme degli articoli dal 120 a 123 della LOP.
Procedura

Regolamentazione per ordinanze - convenzioni

Art. 93 L'Ufficio può emanare ordinanze per disciplinare materie di competenza propria o delegata da leggi o da regolamenti.
ordinanze Le ordinanze sono esposte all'albo patriziale per un periodo di ameno 30 giorni.
Per quanto qui non specificato, riservate le leggi federali, cantonali e i regolamenti patriziali, l'Ufficio patriziale emana le ordinanze di propria competenza e quelle delegate dal presente regolamento.

Art. 94 Il Patriziato può sottoscrivere convenzioni con enti pubblici o privati per svolgere compiti di natura pubblica locale.
Convenzioni La convenzione deve contenere in particolare lo scopo, l'organizzazione, il riparto delle spese, il termine di rinnovo e di disdetta. La stessa dev'essere adottata dall'assemblea patriziale secondo le modalità previste per il regolamento patriziale, salvo i casi di esclusiva competenza dell'Ufficio patriziale.

Disposizioni transitorie e abrogative

Art. 95 Il presente regolamento entra in vigore non appena ottenuta l'approvazione governativa.
Entrata in vigore

Diramazione Verrà quindi stampato e diramato ai cittadini patrizi che ne fanno richiesta.

Art. 96 Con l'entrata in vigore del presente regolamento è abrogato il regolamento patriziale dell'8 dicembre 1998.

Abrogazione

Così risolto e approvato dall'assemblea patriziale del 3 novembre 2015.

Per tutto quanto non contemplato nel presente Regolamento fa stato la Legge Organica Patriziale e il relativo Regolamento.

Per l'assemblea patriziale:

Il presidente:

Ambrogio Bontadelli

La segretaria:

Riccarda Guzzi

Gli scrutatori:

Alissa Belli

Valentina Bontà

Personico, 3 novembre 2015

Approvato dal Dipartimento delle Istituzioni, Sezione degli enti locali, il 23 dicembre 2015.